



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 21 del 26.05.2022

OGGETTO: **Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della Progitec S.r.l.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **16,35 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffiletti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	NO
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
4)	Leotta Giuseppe	NO	11)	Palumbo Francesco	NO
5)	Schilirò Roberto	SI	12)	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 09	Assenti n.3
-----------------------	--------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.
Consiglieri assenti giustificati: Leotta – Bosco -Palumbo

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Fichera Simona.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce quindi la proposta di deliberazione di cui al punto n. 7 dell'o.d.g. avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della Progitec S.r.l.*” e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della Progitec S.r.l.*”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della Progitec S.r.l.*”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 21.04.2022

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della PROGITEC S.r.l.

SETTORE IV

Il Proponente

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi

Premesso che,

- il Comune di Giardini Naxos gestiva fino all'estate del 2018 il servizio di igiene urbana tramite la Società d'Ambito ME 4 in liquidazione di cui è socio maggioritario. Tuttavia, a causa di varie criticità che hanno creato gravi problemi igienico-sanitari, il Sindaco pro-tempore si vedeva costretto ad emettere in data 01.08.2018 una Ordinanza contingibile e urgente affidando il servizio alla Progitec S.r.l. nell'attesa dell'espletamento della gara da parte della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di Messina;
- Nell'aprile del 2019 il Comune di Giardini Naxos pubblicava un avviso esplorativo volto alla ricezione di istanze da parte di soggetti qualificati cui affidare lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica dal 1 giugno al 30 novembre 2019, richiedendo anche l'offerta di un ribasso rispetto al prezzo stimato;
- La Progitec S.r.l. pur dopo aver esternato all'Amministrazione i dubbi sulla legittimità di tale procedura, manifestava l'interesse alla prosecuzione del servizio, allegando i documenti richiesti e dimostrando nuovamente il possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e requisiti necessari;
- Il 28 maggio 2019 veniva pubblicata l'Ordinanza Sindacale n. 31 con la quale nelle more del completamento dell'iter volto all'affidamento del servizio mediante procedura di gara da parte della SRR Messina, il Sindaco ordinava all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%), ovvero all'unico altro soggetto che, con la Progitec s.r.l. aveva manifestato il proprio interesse a gestire il servizio di cui al sopra indicato avviso esplorativo, di gestire quest'ultimo dal 1 giugno al 30 novembre 2019;
- La Progitec s.r.l. impugnava il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 29.05.2019 e depositato presso gli uffici di segreteria in data coeva, con il quale, tra le altre cose, lamentava il mancato possesso, da parte (di almeno una delle) società in ATI orizzontale cui lo svolgimento del servizio era stato affidato, del requisito della iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali come dalle più specifiche previsioni contenute all'interno dell'avviso esplorativo dell'aprile 2019;
- Si costituivano in giudizio tanto l'ATI orizzontale del quale era capogruppo/mandataria la Società Ecolandia s.r.l. quanto il Comune di Giardini Naxos. La domanda cautelare incidentalmente proposta veniva respinta dapprima con Decreto Presidenziale monocratico n. 347/2019 e poi con ordinanza collegiale n. 461/2019;
- La Progitec s.r.l. implementava le argomentazioni critiche proposte avverso il provvedimento con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 23.09.2019 e depositato presso gli uffici di segreteria in data coeva, all'interno del quale veniva altresì formulata una domanda di risarcimento del danno determinato dal provvedimento (in tesi illegittimo) di affidamento ad altro operatore economico del servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica dal 1 giugno al 30 novembre 2019 all'interno del territorio del Comune di Giardini Naxos;

- In data 24.10.2019 aveva luogo la udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 74, in base all'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza n. 6 del 27 marzo 2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
- CPA e IVA;

Vista la Sentenza Tar – Catania n. 2697/2019, notificata il 3 marzo 2022, con la quale viene accolto il Ricorso principale R.G. n. 865 del 2019, quanto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Progitec S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Spoto Puleo Gaetano, contro il Comune di Giardini Naxos e nei confronti di Ecolandia S.r.l. e Green Planet S.r.l., con condanna del Comune intimato a corrispondere alla società ricorrente l'importo di €. 17.200,81 incrementato nella misura degli interessi legali dalla data di proposizione del ricorso per motivi aggiunti sino al soddisfo.

Con detta Sentenza il Comune di Giardini Naxos e l'ATI Orizzontale (Ecolandia s.r.l. e Green Planet s.r.l.) vengono condannati alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, ciascuno dei primi due distintamente nella misura di 4.000 (quattromila) euro, più accessori così come per legge, e con vincolo di solidarietà passiva fra gli stessi;

Considerato, pertanto di dover dare esecuzione alla Sentenza del TAR – Catania, procedendo alla refusione dell'importo stabilito dal Tribunale Amministrativo in favore della Progitec S.r.l. tramite la procedura di riconoscimento della somma quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Vista la nota inviata tramite pec e pervenuta al prot. gen. n. 22761 del 12.11.2019, con la quale l'Avv. Antonio Catalioto, n.q. di legale difensore del Comune di Giardini Naxos sosteneva che la Sentenza in oggetto:è andata benissimo perché a fronte di un maggiore danno quantificabile in €. 79.742,54, la ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento per una cifra nettamente inferiore pari ad €. 17.200.,81, sicché il Tar si è adeguato alla domanda;

Vista la nota prot. n. 7332 del 01.04.2022, con la quale l'Avv. Spoto Puleo Gaetano, n.q. di legale difensore della Progitec s.r.l. ha comunicato il dettaglio degli importi della condanna comminata dalla Sentenza in oggetto nei confronti del Comune di Giardini Naxos, così come di seguito indicato:

Risarcimento del danno	€.	17.200,81
Interessi legali dal 23.09.2019 al 30.05.2022	€.	136,02
Spese legali	€.	5.075,20
Registrazione Sentenza	€.	250,00
Totale	€.	22.662,03

Per tutte le motivazioni dianzi espresse, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 del complessivo debito di €. 22.662,03, in esecuzione della Sentenza Tar – Catania n. 2697/2019, notificata il 3 marzo 2022, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.08.2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 174 e ss. del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 122 del 16.09.2021, con la quale viene approvato e assegnato il P.E.G. 2021-2023 ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

Che la somma di €. 22.662,03 trova copertura finanziaria al Cap. 6642-art. 2 del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2022	€. 22.662,03	Anno 2022	€. 22.662,03
Totale	€. 22.662,03	Totale	€. 22.662,03

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di €.22.662,03 in esecuzione della Sentenza Tar – Catania n. 2697/2019, notificata il 3 marzo 2022, a favore di PROGITEC S.r.l. con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4, Part. Iva 01650680893;

Dare atto che il mancato riconoscimento potrebbe comportare ulteriori spese a carico dell'Ente e, pertanto, potrebbe causare un danno patrimoniale;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di €.22.662,03 all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642-art.2 del Bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (*armonizzazione sistemi contabili*):

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2022	€.22.662,03	Anno 2022	€.22.662,03
Totale	€.22.662,03	Totale	€.22.662,03

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L. vo n. 267 del 18.08.2000, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio trascorso;

Dare atto, altresì, che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;


Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2022



Il Proponente

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi



Publicato il 11/11/2019



N. 02697/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 865 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Progitec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Spoto Puleo Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catalioto Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecolandia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ricca Silvana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Green Planet S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento



previa sospensione dell'efficacia.

dell'ordinanza numero 31 del 28 maggio 2019 del Sindaco del Comune di Giardini Naxos;
degli atti propedeutici all'emissione dell'Ordinanza impugnata, quali: l'avviso esplorativo del 19 aprile 2019 prot. 9051 e gli atti istruttori non altrimenti conosciuti e richiamati nella predetta ordinanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giardini Naxos e di Ecolandia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Giardini Naxos fino all'estate del 2018, ha gestito il servizio di igiene urbana tramite la Società d'Ambito ME 4 in liquidazione, di cui è socio maggioritario. Nell'agosto del 2018 tuttavia, a causa di varie criticità che hanno condotto anche a gravi inconvenienti igienico sanitari, il Sindaco si vedeva costretto ad utilizzare, per la prima volta, lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente, affidando con provvedimento dell'1 agosto 2018 il servizio alla Progittec s.r.l., nell'attesa dell'espletamento della gara da parte della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di Messina.

Nell'aprile del 2019, il Comune di Giardini Naxos pubblicava un avviso esplorativo volto alla ricezione di istanze da parte di soggetti qualificati cui affidare lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica dall'1 giugno al 30 novembre 2019, richiedendo anche l'offerta di un ribasso rispetto al prezzo stimato.

La Progitec s.r.l., pur dopo aver esternato all'Amministrazione i dubbi sulla legittimità di tale procedura, manifestava l'interesse alla prosecuzione del servizio, allegando i documenti richiesti e dimostrando nuovamente il possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e requisiti necessari.

Il 28 maggio 2019 veniva pubblicata l'Ordinanza Sindacale numero 31, con la quale, nelle more del completamento dell'iter volto all'affidamento del servizio mediante procedura di gara da parte della SRR Messina, il Sindaco ordinava all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%) – ovvero all'unico altro soggetto che, con la Progitec s.r.l., aveva manifestato il proprio interesse a gestire il servizio di cui al sopra indicato avviso esplorativo - , di gestire quest'ultimo dall'1 giugno al 30 novembre 2019.

La Progitec s.r.l. impugnava il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 29/05/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria in data coeva, con il quale, tra le altre cose, lamentava il mancato possesso, da parte (di almeno una delle) società in ATI orizzontale cui lo svolgimento del servizio era stato affidato, del requisito della iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali come dalle più specifiche previsioni contenute all'interno dell'avviso esplorativo dell'aprile 2019.

Si costituivano in giudizio tanto l'ATI orizzontale del quale era capogruppo/mandataria la società Ecolandia s.r.l., quanto il Comune di Naxos.

La domanda cautelare incidentalmente proposta veniva respinta dapprima con decreto presidenziale monocratico n. 347/2019, e poi con ordinanza collegiale n. 461/2019.

La Progitec s.r.l. implementava le argomentazioni critiche proposte avverso il provvedimento (già) con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 23/09/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria in data coeva; all'interno del quale veniva altresì formulata una domanda di risarcimento del danno determinato dal provvedimento (in tesi illegittimo) di affidamento ad altro operatore economico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento

in discarica dall'1 giugno al 30 novembre 2019 all'interno del territorio del Comune di Giardini Naxos.

In data 24/10/2019 aveva luogo la udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 74, in base all'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza n. 6 del 27 marzo 2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

DIRITTO

In premessa occorre sgombrare il campo dai dubbi prospettati circa la possibilità per la Progitec s.r.l. di subentrare nello svolgimento del servizio affidato con Ordinanza Sindacale numero 31 del 28/05/2019 all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%), in esito alle vicende che hanno colpito il legale rappresentante della predetta società. A differenza, infatti, delle interdittive antimafia, che precludono alla persona giuridica che ne risulti colpita la capacità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione ex art. 94 D. Lgs. n. 159/2011, le misure cautelari restrittive della libertà personale che colpiscono chi di quella sia amministratore e/o legale rappresentante non incidono in modo automatico sulla predetta capacità. E ben possibile, invero, che quegli stessi elementi siano valutati, in un momento successivo e da parte della competente Autorità Prefettizia, per l'adozione di taluno dei provvedimenti di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs. n. 159/2011: ma sino a che essi non siano stati adottati – o che non sia sopravvenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna in relazione ad essi, tale da integrare gli estremi della ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 -, così come appunto è nel caso di specie, nessuna rilevanza acquisisce il fatto che il Sig. La Piana Angelo, legale rappresentante della società Progitec s.r.l., sia stato colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere [sia pure in termini non ulteriormente specificabili - tranne che per il titolo di reato (corruzione)] -in base all'esame degli articoli giornalistici fatti oggetto di produzione da parte di Ecolandia s.r.l. in allegato alla

memoria depositata in segreteria il 21/06/2019].

Nel merito, con il secondo motivo del ricorso principale – perfettamente coincidente con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti - la Progitec s.r.l. ha ritenuto non sussistere, in capo all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%), i requisiti di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006, per le categorie e le classi specificamente indicate all'interno dell'avviso esplorativo dell'aprile 2019, ovvero:

Categoria 1 Classe E

Categoria 4 Classe E


Categoria 5 Classe E

Categoria 8 Classe E

E ciò in quanto la Green Planet s.r.l. sarebbe stata in possesso esclusivamente della Classe F per la Categoria 8. Nelle proprie difese l'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%) ha replicato che il possesso della Classe F della Categoria 8 distintamente tanto da parte di Ecolandia s.r.l. quanto da parte di Green Planet s.r.l. avrebbe consentito all'ATI da esse costituita di acquisire, per somma, il possesso del requisito della iscrizione alla Classe E della Categoria 8 richiesto dall'avviso esplorativo, in conformità a quanto prefigurato dall'ANAC n. 438 del 10/05/2017.

Il Collegio non ritiene però di poter apprezzare l'argomentazione menzionata da ultimo, e di dover piuttosto decidere senza discostarsi dal seguente, autorevole precedente:

“in questo senso, appare evidente come non sia possibile contrapporre (come ipotizza l'ordinanza di rimessione: pag. 10) ad una interpretazione del requisito di qualificazione come "personale" (cioè riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento). un'altra interpretazione che, invece, ritenga tale requisito come riferito, complessivamente, all'intero raggruppamento, in tal modo rendendo possibile sopperire alle eventuali "carenze" di una impresa associata con la "sovabbondanza" di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa



associata. Ed infatti:

- per un verso, poiché il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione innanzi descritta (di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell'impresa), esso non può (per avere e mantenere le ragioni della sua previsione) che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento;

- per altro verso, diversamente opinando, si finirebbe con il conferire una sorta di "soggettività" al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; e ciò in quanto una sorta di interscambiabilità dei requisiti di partecipazione, quale quella ipotizzata, risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.; tale ipotesi interpretativa pone, dunque, le premesse proprio per un (non ammissibile) riconoscimento (espreso o implicito che sia) di una soggettività autonoma del raggruppamento ... (conseguentemente) la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 27 marzo 2019, n. 6).


Nel caso di specie, la Green Planet s.r.l., che pure si era impegnata nei confronti del Comune di Naxos con la dichiarazione di interesse del 03/05/2019 a svolgere senza alcuna differenziazione qualitativa il 49% dei servizi complessivamente oggetto dell'affidato incarico, era priva delle iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 Classe E; Categoria 4 Classe E; Categoria 5 Classe E. Di Conseguenza la mancanza di quel requisito, alla stregua dell'autorevole precedente dianzi menzionato, non può non inficiare la posizione dell'intera ATI di cui quel soggetto faceva parte.

Tanto più ove quella " *garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell'impresa* " a base della soluzione interpretativa prescelta dall'Adunanza Plenaria si correli in modo immediato e diretto, così come nel caso di specie, alla esigenza di tutelare un bene/interesse di primaria rilevanza quale la igiene e la salute pubblica: suscettibile di essere gravemente compromesso ove lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica all'interno del territorio comunale dovesse avvenire ad opera di un soggetto tecnicamente non idoneo.

E non senza dimenticare, ancora, come valore di una vera e propria *professio contra se* assumano i comportamenti dell'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%) successivi all'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata con il ricorso in epigrafe. Infatti con atto pubblico del 03/06/2019 – a tacer d'altro, inopponibile al Comune di Giardini Naxos ... - tale ATI ha mutato le quote di svolgimento del servizio, riducendola al 5% in capo alla Green Planet s.r.l. (la cui attività dunque soltanto *ex post* veniva limitata a quella per la quale la stessa risultava in possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 8, Classe F ...), ed incrementandola sino al 95% in favore della Ecolandia s.r.l. Così come evidentemente non sarebbe stato necessario, ove ambedue le società fossero state entrambe in possesso dei requisiti richiesti sin dalla data della manifestato interesse all'affidamento dell'incarico.

Con dichiarato assorbimento di ogni altra censura proposta dal ricorrente così come reso possibile dalla decisione assunta a norma dell'art. 74 c.p.a., il Collegio accoglie quindi tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti annulla l'Ordinanza Sindacale numero 31 del 28/05/2019.

Da ciò consegue altresì l'accoglimento (anche) della domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso per motivi aggiunti, sussistendo nel caso di specie tutti gli elementi oggettivi della responsabilità da attività provvedimento illegittima della P.A. (esistenza di un provvedimento amministrativo illegittimo; pregiudizio economico causato al destinatario del relativo provvedimento; esistenza



di un nesso di causalità necessaria fra il primo ed il secondo); e senza che possa dubitarsi della sussistenza dell'ulteriore requisito della colpa, a fronte delle risultanze istruttorie di segno assolutamente negativo circa la possibilità di affidare lo svolgimento del servizio all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. e Green Planet s.r.l. (in particolare, in base alle note del responsabile del servizio del 28/05/2019 e del 29/05/2019), che l'organo dell'Amministrazione intimata chiamato a provvedere ha invece scelto – quantomeno con gravissima negligenza – di non tenere in alcun cale.

Venendo alla determinazione della misura del danno risarcibile, occorre preliminarmente considerare come la presentazione di manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio oggetto dell'avviso esplorativo pubblicato nell'aprile del 2019 dal Comune di Giardini Naxos da parte di soltanto due operatori economici, fa sì che alla incapacità dell'uno – per mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti – si contrapponga, non già una mera *chance* di vederselo affidato in capo all'altro, bensì, per quello, il certo vantaggio di entrare in stabili rapporti con l'amministrazione intimata per il periodo dall'1 giugno al 30 novembre 2019.

Ciò tuttavia non potrebbe ormai avvenire che in minima parte, in considerazione del servizio già prestato dall'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. e Green Planet s.r.l. Per ovviare ad un tale inconveniente la società attuale ricorrente ha chiesto al giudice adito di condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno mediante l'affidamento, in futuro e sempre mediante una ordinanza adottata a norma dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/2005, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica relativamente al territorio del Comune di Giardini Naxos per un periodo esattamente eguale a quello trascorso dall'1 giugno al 30 novembre 2019.

Osserva in contrario il Collegio come l'intervento realizzato dal comune di Giardini Naxos attraverso le ordinanze adottate a norma dell'art. 191 D. Lgs. n.

proposta con il ricorso per motivi aggiunti, e tuttavia esclusivamente nelle forme del risarcimento per equivalente pecuniario. Di conseguenza, in conformità alla richiesta attorea, lo liquida in complessivi 17.200,81 euro, al cui pagamento condanna il Comune intimato.

Le statuizioni sulla refusione delle spese di lite fra le parti vengono adottate come da formale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti per gli effetti di cui in motivazione.

La domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso per motivi aggiunti viene parimenti accolta, con condanna del Comune intimato a corrispondere alla società ricorrente l'importo di 17.200,81 euro, incrementato nella misura degli interessi legali dalla data di proposizione del ricorso per motivi aggiunti sino al soddisfo.

Il Comune di Giardini Naxos e l'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. e Green Planet s.r.l. vengono condannati alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, ciascuno dei primi due distintamente nella misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro – più accessori così come per legge -, e con vincolo di solidarietà passiva fra gli stessi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il Sig. La Piana Angelo.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

152/2006 sia una soluzione straordinaria, temporanea e d'urgenza, rispetto alla scelta *optimo jure* di un operatore economico in possesso delle necessarie capacità attraverso l'espletamento di un'apposita gara da parte della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di Messina. Non essendo quindi possibile sapere quando una tale gara pubblica verrà svolta e conclusa, accogliere la richiesta di parte ricorrente implicherebbe il rischio che un operatore economico, pur scelto attraverso procedure che meglio consentano di valutarne l'affidabilità, debba attendere di poter subentrare nell'espletamento del servizio, sino a che non sia venuta a cessare la efficacia della ordinanza alla cui adozione la società ricorrente vorrebbe veder condannato il Comune di Giardini Naxos.

Il danno che la società ricorrente legittimamente può pretendere di vedersi risarcito, non può dunque eccedere dalle forme di tutela garantite dal risarcimento del danno per equivalente pecuniario.

Secondo tale paradigma, il danno risarcibile può essere quantificato come corrispondente all'utile di impresa realizzabile sull'importo offerto quale remunerazione per l'espletamento del servizio. Il ricorrente, nel ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto – sia pure in subordine, rispetto ad un futuro nuovo affidamento del servizio per un periodo esattamente eguale a quello trascorso dall'1 giugno al 30 novembre 2019 – di calcolare l'utile di impresa secondo una percentuale pari all'8% sull'importo offerto quale remunerazione per l'espletamento del servizio. Il computo effettuato dalla stessa società ricorrente determina poi la misura del danno risarcibile, con corrispondente richiesta di condanna al suo pagamento da parte dell'Amministrazione intimata, in 17.200,81 euro (benchè a tutto detrimento della prima: perchè su di un importo offerto per lo svolgimento del servizio pari a 1.089.887,50 euro, per il rinvio nella dichiarazione d'interesse del 29/05/2019 ai corrispondenti importi di cui alla ordinanze – ed in particolare, alla n. 47 del 01/08/2018 del Sindaco del Comune di Giardini Naxos – che avevano in precedenza affidato alla Progitec s.r.l. lo svolgimento del servizio, la percentuale dell'8% avrebbe invece determinato una maggior somma pari a 79.742,54 euro ...).



Rispetto alla percentuale assunta da autorevole giurisprudenza quale quota-parte (5%) della quota teorica ex art. 345 L. n. 2248/1865 - qualora l'impresa non possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze e i mezzi lasciati disponibili per l'espletamento di altri servizi, potendosi altrimenti ritenere che l'impresa abbia *"ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di analoghi lavori di servizi e forniture"*(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 19 aprile 2011, n. 2427; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 21 settembre 2010, n. 7004) -, il Collegio osserva come, pur in assenza di un espressamente invocato danno curricolare, è indubitabile che l'illegittimo impedimento allo svolgimento del servizio da parte della società ricorrente per il periodo dall'1 giugno al 30 novembre abbia determinato (anche) *"l'impossibilità di spendere la relativa esperienza lavorativa in future procedure concorsuali (, che) rappresenta per l'interessato un danno ingiusto da perdita di chance, che il Collegio ritiene di poter quantificare equitativamente"*.(T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent. 19 giugno 2019, n. 549). Ne discende che la misura dell'8% risulta idonea a risarcire la società ricorrente tanto del danno da lucro cessante (nella misura del 5%, in relazione ad un'attività di impresa che la società ricorrente non ha potuto svolgere a causa di un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione intimata), quanto del cd. danno curricolare (nella misura del 3%, quale stima in via equitativa di quello discendente dalla impedita possibilità di implementazione dei requisiti condizionanti la possibilità di partecipazione a future procedure di evidenza pubblica, sempre a causa di un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione intimata). Tenuto conto, comunque, della impossibilità per il giudice adito di andar oltre i termini della espressa richiesta attorea in base al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato in base al combinato disposto dell'art. 39, secondo comma, c.p.a., e 112 c.p.c., e di condannare di conseguenza l'Amministrazione intimata al pagamento di somme che superino l'importo di euro 17.200,81.

Il Collegio accoglie pertanto (anche) la domanda di risarcimento del danno



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Antonio D'Amico Direttore della IV Sezione del Tar Sicilia Sede di Catania, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza ordinanza decreto verbale) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.


Si rilascia all'Avvocato Gaetano Spolo Puleo

Per uso: Notifica Appello Consentito dalla Legge

La presente copia si compone di complessivi n. 7 fogli, per complessive 13 fasciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Catania li

Il Direttore della IV Sezione
Antonio D'Amico



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:


“Repubblica Italiana. In nome della legge.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

A richiesta dell'Avv. Gaetano Spoto Puleo

e a favore di Progitec S.r.l.

Catania,



Il Direttore della IV Sezione
Antonio D'Amico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avvocato Gaetano Spoto Puleo, procuratore e difensore della Progitec s.r.l. nel ricorso proposto innanzi al TAR di Catania iscritto al numero 865/2019, attesta, che la suesesa copia informatica della Sentenza 2697/2019 emessa dal TAR di Catania l'11 novembre 2019, nel suddetto ricorso con numero di R.G. 865/2019, dichiarata esecutiva il 14 gennaio 2020 con formula esecutiva apposta il medesimo giorno, è conforme all'originale analogico in mio possesso, dal quale è estratta.

Catania li 3 marzo 2022

Avvocato Gaetano Spoto Puleo



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3bis, L. 53/94

Io sottoscritto Avvocato Gaetano Spoto Puleo (C.F. SPTG7N76R22C351W), con studio in Catania, Viale Vittorio Veneto 97, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 22 novembre 2009, nella qualità di procuratore e difensore della Progitec s.r.l. con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4 – P.IVA 01650680893, giusta procura alle liti depositata nel ricorso iscritto al numero di R.G. 865/2019 del Tribunale Amministrativo di Catania, ho notificato dal mio indirizzo di p.e.c. gaetano.spotopuleo@pec.ordineavvocaticatania.it, la copia informatica della Sentenza depositata dal Tribunale Amministrativo di Catania l'11 novembre 2019 numero 2697, emessa nel ricorso con R.G. 865/2019, dichiarata esecutiva il 14 gennaio 2020, con formula esecutiva apposta in pari data.

Attesto ai sensi e per gli effetti di legge, che il file allegato, denominato "Sentenza 2697-2019 esecutiva" che consta di n 14 pagine, oltre alla attestazione di conformità, è copia conforme all'originale analogico in mio possesso, da cui è stato estratto.

La notifica è stata eseguita, al seguente soggetto, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è stato estratto dagli atti con le relative elezioni di domicilio e verificato ed estratto dai registri INIPEC, REGINDE e dall'Elenco degli indirizzi della P.A. presso il Ministero della Giustizia:

- Al Comune di Giardini Naxos, Codice Fiscale 00343940839, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollogiardininaxos@pec.it



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 21.04.2022

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione Sentenza TAR – Catania n. 2697/2019 in favore della PROGITEC S.r.l.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 21/04/2022

Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 22.662,03 sull'intervento _____ Cap. 666/12 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 19.04.2022

Il Responsabile del II Settore
Dot. Mario Cavallaro

Resp. IV°
Sepr. Geer.

5

COMUNE DI GIARDINI NAXO

27 APR. 2022

Protocollo N° 3051

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 04/2022

L'anno 2022 il giorno 23/04/2022 del mese di Aprile si è riunito in videoconferenza,, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giacomo Campo – Componente effettivo –

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita – Componente effettivo –

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000, in esecuzione della sentenza TAR Catania 2697/2019 in favore della PROGITEC S.R.L.

VISTA, la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 21.04.2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., in esecuzione della sentenza TAR Catania 2697/2019 in favore della PROGITEC S.R.L dell'importo complessivo di euro 22.662,03.

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 22.662,03 composta quanto ad euro 17.200,81 per risarcimento del danno; euro 136,02 per interessi legali; euro 5.072,20 per spese legali; ed euro 250 per spese registrazione sentenza, e per il titolo sopra specificato nel corpo della deliberazione in parola, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio di previsione 2022.

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, **obbliga** i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde

evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario;

RITENUTO, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale **per la somma complessiva di € 22.662,03** così come sopra riportato;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia:

dal Responsabile del IV settore in ordine alla regolarità tecnica Arch. Sebastiano La Maestra ;

dal Responsabile del II settore, Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

ESPRIME

per quanto di competenza, **parere favorevole** al riconoscimento del debito in oggetto richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i

provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Lì 22.04.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fede

Dott. Giacomo Campo

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita

UTIC II

RESPONSABILE DELL'U.T.C. di sede degli art. 5 e 6 della L.F. 30-04-81, n. 117 assegnata a

~~Sp. A. B. S. M. S.~~ Sp. A. B. S. M. S.

Protetto in data precedente a:

09 MAG. 2022 # Direzione U.T.C.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Di Blasi Caterina)


Caterina S. Blasi

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)

Antonella M.L. Arcidiacono

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)
